



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL FONDO PER LA PREMIALITÀ E DEL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

(EX ART. 9 COMMI 1 e 1-BIS DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010)

Emanato con Decreto Rettorale del 2 febbraio 2024, n. 112

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità e del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 1-*bis*, della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i., di seguito denominati, rispettivamente, Fondo Premialità e Fondo Valorizzazione Ricerca.
2. Il Fondo Premialità è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori in relazione a impegni ulteriori, rispetto a quelli obbligatori, oggetto di specifici incarichi.
3. Il Fondo Premialità è altresì finalizzato ad attribuire compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo che contribuiscono all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati.
4. I beneficiari del Fondo Premialità sono:
 - a) i professori di prima e seconda fascia, a tempo pieno e a tempo definito;
 - b) i ricercatori a tempo indeterminato, a tempo pieno e a tempo definito;
 - c) i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, a tempo pieno e a tempo definito;
 - d) il personale tecnico-amministrativo che ha contribuito all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati e/o svolto le relative attività di supporto ovvero attività gestionali ulteriori.
5. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le indennità di funzione o di carica.

Art. 2 – Costituzione del Fondo Premialità

1. Il Fondo Premialità è costituito da:
 - a) risorse finanziarie stanziare dall'Ateneo ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 230/2005;
 - b) risorse scaturenti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti e ai ricercatori dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 30.12.2010, n. 240 s.m.i.;
 - c) eventuali somme attribuite con decreto dal Ministero a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR ai sensi dell'art 9, comma 1, Legge 30.12.2010, n. 240;



- d) risorse provenienti dal recupero dei compensi per incarichi svolti dai professori e ricercatori in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Fondo Premialità può essere integrato con finanziamenti competitivi pubblici e privati destinati a progetti di natura istituzionale nei limiti delle economie realizzate in ambito degli stessi, ad esclusione delle risorse derivanti da prestazioni conto terzi disciplinate dallo specifico Regolamento di Ateneo.
 3. I finanziamenti competitivi pubblici e privati possono integrare il Fondo Premialità, ai sensi del precedente comma, unicamente se non vi sono previsioni ostative all'erogazione di compensi al personale da parte del soggetto finanziatore.

Art. 3 – Criteri generali

1. Per le risorse di cui all'art. 2 comma 1 il compenso aggiuntivo può essere attribuito ai soggetti individuati come beneficiari all'art. 1 comma 4, lettere a), b) e c) in relazione a impegni ulteriori rispetto a quelli obbligatori, oggetto di specifici incarichi.
2. Per le risorse di cui all'art. 2 comma 2 il compenso aggiuntivo può essere attribuito ai soggetti individuati come beneficiari all'art. 1 comma 4, ad eccezione di quelli a tempo definito, che hanno contribuito all'acquisizione di finanziamenti competitivi pubblici o privati e/o svolto le relative attività di supporto. Il contributo individuale all'acquisizione di tali risorse e/o le relative attività di supporto devono essere adeguatamente specificate ed evidenziate negli atti di liquidazione allegando idonea documentazione.
3. L'attribuzione dei compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo, di cui all'art. 1 comma 4 lettera d) è stabilita dal Direttore Generale, sentito il Responsabile Scientifico del Progetto. Il Direttore Generale adotta nella scelta dei predetti dipendenti, ove possibile, il criterio della rotazione. Tale criterio si applica tenuto conto della manifestazione di interesse del dipendente. A tal fine il Direttore Generale, a inizio anno e con propria nota, richiederà a tutto il personale tecnico e amministrativo una manifestazione di interesse allo svolgimento di incarichi.

Art. 4 – Criteri di impiego del Fondo Premialità per incarichi specifici

1. Ai professori e ricercatori può essere riconosciuto un compenso aggiuntivo in relazione a impegni ulteriori, rispetto a quelli obbligatori, oggetto di specifici incarichi. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio e a condizione che per gli stessi non siano previste altre indennità o compensi.

Art. 5 – Premialità per progetti competitivi

1. Al termine delle attività di un progetto competitivo e qualora in relazione allo stesso si siano realizzate economie complessive di progetto, il Responsabile scientifico può rendere apposita dichiarazione al Rettore ovvero ai Direttori di Dipartimento (a seconda del Centro di Responsabilità in cui è incardinato il progetto) per utilizzare tali economie a titolo di premialità, come definito nei commi successivi.
2. Contestualmente il Responsabile scientifico del progetto propone il relativo piano di riparto, tenuto conto della Tabella 2 di cui al successivo comma 5, unitamente alle autocertificazioni acquisite dal personale docente e dai ricercatori coinvolti nel progetto, in relazione



all'effettivo impegno, definendo per ciascun nominativo l'importo da attribuire relativamente alla quota di cui al successivo comma 7, lettera b).

3. Il Consiglio di Amministrazione ovvero il relativo Consiglio di Dipartimento delibera in merito al piano di riparto proposto. L'eventuale mancata approvazione del piano di riparto deve essere motivata. Il Responsabile scientifico deve tenerne conto per un'eventuale e successiva nuova proposta di piano di riparto.
4. Le economie complessive di progetto sono quelle risultanti alla conclusione di progetti competitivi finanziati da soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, dai contributi che sono stati effettivamente erogati all'Ateneo da detti soggetti pubblici e privati, in particolare, sulle voci spese generali (*overhead*) e/o costo del personale strutturato, se e come previste dai programmi di finanziamento e coerentemente con la relativa disciplina.
5. Le economie complessive di progetto si realizzano compiutamente al termine delle attività progettuali e a seguito dell'incasso del contributo finale. Esse possono essere utilizzate come segue:
 - 1) qualora il Responsabile scientifico del progetto non esprima la volontà, tramite apposita dichiarazione di cui al precedente comma 1, di destinare le economie di progetto per compensi a titolo di premialità la ripartizione delle economie complessive di progetto è indicata nella seguente Tabella 1:

	Percentuale economie complessive di progetto	Destinazione/finalità
a)	10%	Da trasferire al Centro di Responsabilità Amministrazione Centrale a titolo di ristoro (Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020)
b)	3,5%	Da trasferire al Centro di Responsabilità Amministrazione Centrale al fine di alimentare un fondo di natura budgetaria per i rischi su progetti di Ateneo (Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020)
c)	86,5%	Restano nella disponibilità del Centro di Responsabilità in cui è incardinato il progetto

- 2) qualora il Responsabile scientifico del progetto esprima la volontà, tramite apposita dichiarazione di cui al precedente comma 1, di destinare le economie di progetto per compensi a titolo di premialità per alimentare il fondo di cui all'articolo 2, comma 2, la ripartizione delle economie complessive di progetto è indicata nella seguente Tabella 2:

	Percentuale economie complessive di progetto per importo minore o uguale a € 25.000,00	Percentuale economie complessive di progetto per importo superiore a € 25.000,00	Destinazione/finalità
a)	20% dell'importo dell'economia di progetto	20% dell'importo dell'economia di progetto	Da trasferire al Centro di Responsabilità Amministrazione Centrale a titolo di ristoro (Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020)
b)	3,5% dell'importo dell'economia di progetto	3,5% dell'importo dell'economia di progetto	Da trasferire al Centro di Responsabilità Amministrazione Centrale al fine di alimentare un fondo di natura budgetaria per i rischi su



			progetti di Ateneo (Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020)
c)	46,5% (percentuale minima)	46,5% (percentuale minima)	Restano nella disponibilità del Centro di Responsabilità in cui è incardinato il progetto
d)	30% (percentuale massima)	30% (percentuale massima) di € 25.000,00 + 20% (percentuale massima) della parte eccedente € 25.000,00	Fondo per la premialità di cui all'articolo 2, comma 2

6. Previa verifica di cui all'articolo 2 comma 3 e per l'utilizzo secondo le modalità del successivo comma 7:
- per valori delle economie di progetto minori o uguali a € 25.000,00 la quota non può essere superiore al 30% delle economie complessive di progetto;
 - per valori delle economie di progetto maggiori di € 25.000,00, la quota non può essere superiore alla somma del 30% di € 25.000,00 e del 20% (percentuale massima) della parte eccedente gli € 25.000,00. La differenza rimanente sulla parte eccedente gli € 25.000,00 viene destinata alle finalità di cui alla lettera c) della Tabella 2.
7. Il Responsabile scientifico del progetto che abbia effettuato la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo all'interno del piano di riparto da approvare dal competente Organo di Ateneo stabilisce in quale misura ripartire la quota di cui al precedente comma 6, rispettando i seguenti parametri:
- a) almeno il 30% è destinato al personale tecnico-amministrativo (articolo 1, comma 4, lettera d) che ha contribuito all'acquisizione di finanziamento e/o svolto le relative attività di supporto ovvero attività gestionali ulteriori, da ripartire sulla base dei criteri di cui all'art. 3 comma 3. Qualora la fonte finanziaria del progetto sia di natura comunitaria tale quota viene destinata alle finalità di cui all'articolo 63, comma 3, lettera a) e all'articolo 65, comma 3, lettera a) del CCNL 2016-2018.
 - b) al massimo il 70% è destinata al personale docente e ai ricercatori coinvolti nel progetto, in relazione all'effettivo impegno, secondo apposito piano di riparto che definisce per ciascun nominativo l'importo da attribuire.
8. Il pagamento è di competenza del Centro di Responsabilità Amministrazione Centrale, previa acquisizione di tutta la documentazione amministrativo-contabile funzionale alla fase di liquidazione.
- I compensi al personale tecnico e amministrativo per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 7, lettera a), vengono liquidati cumulativamente due volte all'anno e, precisamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.
9. Qualora il progetto competitivo sia incardinato in un Centro di Responsabilità diverso dall'Amministrazione Centrale, il Centro di Responsabilità provvederà prontamente ad effettuare, mediante apposita procedura UGOV, il trasferimento interno di budget all'Amministrazione Centrale relativamente ai punti a) e b) della Tabella 1 ovvero ai punti a), b) e d) della Tabella 2, di cui al precedente comma 5.



10. Se a seguito delle verifiche di secondo livello sono rilevate spese non ammissibili, a queste si fa fronte prioritariamente mediante l'utilizzo delle economie di progetto di cui al punto c) della Tabella 1 ovvero al punto c) della Tabella 2 di cui al precedente comma 5 o di altri fondi nella disponibilità del Responsabile scientifico del progetto.
11. Le unità di personale tecnico e amministrativo impiegate nelle attività di cui al presente Regolamento sono tenute a certificare l'attività svolta, in aggiunta all'ordinario orario di lavoro, esclusivamente con il sistema di rilevazione automatica delle presenze.

Art. 6 - Disposizioni sui limiti di erogazione della premialità al personale docente e ai ricercatori

1. Per i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a), b) e c), tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3 comma 2, tutte le somme lordo dipendente derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono sottoposte ad un limite annuo massimo.
 2. I compensi omnicomprensivi del personale docente e dei ricercatori annualmente erogati per la premialità di cui al presente regolamento non possono superare l'importo di € 10.000,00 e in ogni caso non possono superare il tetto previsto dalla normativa vigente (articolo 23 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).
3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente. Nell'ambito delle risorse destinate ai compensi di cui al presente Regolamento devono essere compresi gli oneri contributivi e IRAP a carico dell'Ateneo.
4. Il controllo sul rispetto del limite di cui al presente articolo è svolto annualmente dalla competente Unità Organizzativa, con riserva di recupero sul trattamento stipendiale delle somme corrisposte eccedenti il limite stesso. Le somme recuperate confluiscono nelle risorse di cui all'art. 2 comma 1.

Art. 7 - Limiti ai compensi al personale tecnico e amministrativo derivanti da incarichi sul fondo premiale e conto terzi

1. Il limite annuale, omnicomprensivo, ai compensi derivanti da incarichi sul fondo premiale e conto terzi per le unità di personale tecnico e amministrativo è stabilito nella seguente tabella:

CATEGORIA	LIMITE ANNUALE - IMPORTO OMNICOMPRESIVO
Categoria B	5.800,00 €
Categoria C	6.500,00 €
Categoria D	7.800,00 €
Categoria EP	9.500,00 €

2. I compensi al personale tecnico e amministrativo derivanti da incarichi sul fondo premiale dovranno tener conto dei costi orari omnicomprensivi di seguito specificati:

CATEGORIA	Importo orario lordo dipendente	Oneri a carico Ente (32,70%)	Importo orario omnicomprensivo
Categoria B	€ 27,70	€ 9,06	€ 36,76
Categoria C	€ 30,38	€ 9,93	€ 40,31
Categoria D	€ 34,34	€ 11,23	€ 45,57
Categoria EP	€ 40,20	€ 13,15	€ 53,35

I predetti importi verranno automaticamente aggiornati sulla base della normativa vigente.



Art. 8 – Costituzione e criteri di impiego del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca.

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, è costituito il Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca.
2. Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 27 settembre 2023, n. 1299, i criteri di utilizzo delle risorse del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca sono stabiliti dagli articoli da 3 a 6 del presente Regolamento.

Art. 9 – Entrata in vigore

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
4. Al presente Regolamento deve essere data pubblicità mediante l'affissione all'albo *online* dell'Università. Esso entra in vigore dal giorno successivo a quello di affissione.
5. Il *"Regolamento per la disciplina della distribuzione dei compensi aggiuntivi a gravare sul Fondo di Ateneo per la premialità del personale previsto dall'art. 9 legge 240 del 30 dicembre 2010"*, emanato con Decreto Rettorale del 17 giugno 2019, n. 593, è abrogato.